

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FOSCHI, BOMPIANI, BUZZI, CODAZZI Alessandra, ASSIRELLI, CARBONI, SPEZIA, BORCHI, BOMBARDIERI, TREU, PACINI, GIUST, BEORCHIA, AVELLONE, DELLA PORTA, SANTALCO, RIZZO, D'AMICO, DE ZAN, MEZZAPESA, DE CAROLIS, DEL NERO, MARCHETTI, VETTORI, DAL FALCO, SCHIANO, CERVONE, TRIFOGLI e COLELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1978

Agevolazioni contributive e previdenziali per giovani invalidi civili

ONOREVOLI SENATORI. — Gli invalidi civili, fisici e psichici, con particolare riferimento ai portatori di *handicaps* in età evolutiva, costituiscono un reale problema che investe l'intera società.

Molte, del resto, sono le iniziative e gli sforzi tesi a favorire un processo organico di recupero degli handicappati, sia sul piano della salute, che su quello dell'inserimento nel contesto scolastico, sociale e lavorativo.

Il recente convegno internazionale di Roma ha dimostrato ulteriormente la validità del graduale inserimento dei ragazzi subnormali nella scuola tra gli altri scolari e studenti, confermando in tal modo la giusta scelta operata con la legge 4 agosto 1977, numero 517, che supera la « ghattizzazione » dei portatori di *handicaps*.

Analogo discorso può essere fatto in tema di assistenza sanitaria e sociale di cui la legge 30 marzo 1971, n. 118, ha fin qui costituito un apprezzabile punto di riferimento, per portare avanti il processo di recupero, anche di tipo professionale e pre-lavorativo.

Infatti, in virtù degli articoli 23 e 24 della citata legge 30 marzo 1971, n. 118, molti giovani invalidi civili, particolarmente affetti da irregolarità psichiche, hanno frequentato — con soddisfacenti risultati — corsi di qualificazione professionale (a cura del Ministero del lavoro fino al 1972 e, successivamente, sotto l'egida delle Regioni), conseguendo nella maggior parte dei casi, dopo periodi più o meno brevi, l'attestato di qualifica.

Queste lodevoli iniziative, effettuate da pubbliche istituzioni e principalmente da enti associativi riconosciuti idonei per la gestione di questi corsi professionali, definiti « speciali », hanno assunto negli ultimi tempi dimensioni di tutto rispetto, tanto più se si tiene conto che da alcuni anni vengono realizzati progetti formativi di una certa organicità, anche mediante appositi finanziamenti integrativi da parte della CEE.

Questi interventi, di norma triennali, pur avendo carattere polivalente in ordine al recupero psico-fisico, sociale e lavorativo dei giovani handicappati, tendono in certo senso a privilegiare l'aspetto dell'inserimento lavorativo o, quantomeno, pre-lavorativo anche mediante *stages* aziendali effettuati durante lo svolgimento dei corsi formativi.

Se fino a questo stadio si può registrare una significativa progressione, quantitativa e qualitativa, in ordine a un complessivo processo di evoluzione di questi soggetti, il nodo più grosso arriva al momento della fine del ciclo formativo, quando il portatore di *handicaps*, pur dotato di attestato di qualifica professionale, non trova quasi mai chi sia disposto ad assumerlo alle proprie dipendenze: e ciò, sia per un tipo di mentalità purtroppo non ancora superato, sia, soprattutto, per la « resa produttiva » che nella maggioranza dei casi non può che essere ovviamente inferiore a quella normale.

È questo lo scoglio, onorevoli senatori, che occorre superare col più ampio impegno possibile! Anche perchè gli apprezzabili risultati ottenuti sul piano dell'affrancamento sociale e professionale, senza il naturale, conseguente sbocco nell'ambiente di lavoro, verrebbero vanificati, con una comprensibile ripercussione negativa sullo stato psichico e morale del giovane e, di riflesso, anche sulla famiglia.

Sono state recentemente costituite anche diverse cooperative di produzione e lavoro in varie zone del Paese, dove hanno trovato inserimento anche handicappati con esperienza pre-lavorativa.

Si registra al riguardo un crescente interesse ed una proficua collaborazione, specialmente da parte degli enti locali, associazioni di categoria e forze sociali ma — ciononostante — l'avviamento e il mantenimento al lavoro di soggetti handicappati sono un fatto ancora troppo limitato e segnato da enormi difficoltà, soprattutto di tipo organizzativo e finanziario.

Infatti, mentre si sta verificando con il movimento sindacale la eventuale possibilità di riservare a questi soggetti un trattamento economico particolare, che possa per alcuni aspetti differenziarsi nell'ambito dei contratti collettivi di lavoro, risulta nel contempo essere necessario alleggerire il costo del lavoro anche mediante l'esonero dal pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, atteso che si è di fronte a situazioni particolari, di carattere più socializzante che produttivo.

È da questa valutazione, onorevoli senatori, che trova giustificazione il presente disegno di legge che tende ad esonerare le imprese cooperative e non cooperative dai citati contributi, per i giovani invalidi civili assunti in età tra i 15 e i 30 anni, mediante l'estensione ai medesimi dei benefici previsti per gli apprendisti assunti da imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 26 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni.

Pur avendo coscienza che il problema degli invalidi civili è di ben più vasta portata, i presentatori di questo disegno di legge sono tuttavia convinti che, in attesa di provvedimenti più organici, sia possibile e doveroso nel frattempo dare risposte puntuali e precise, purchè si inquadrino nella linea strategica di fondo, che è quella di realizzare pur gradualmente, ma senza soste, la deistituzionalizzazione degli handicappati, per un loro inserimento lavorativo e sociale a pieno titolo.

Nella convinzione che il presente disegno di legge contribuisca in qualche misura a perseguire tale obiettivo, si è fiduciosi di poter contare sulla sollecita, positiva approvazione del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Agli invalidi civili, di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, assunti in età tra i 15 e i 30 anni, e ai rispettivi datori di lavoro, sono estese le agevolazioni concernenti i contributi assicurativi e previdenziali previste dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive integrazioni e modificazioni, in favore degli apprendisti e degli imprenditori artigiani.